



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Sent. n. 229/26
Cont. 234/15
Cron. 1947

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 234/2015 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
[REDACTED] (avv.to Roberta Randellini).

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv.ra INPS)

Comune di Castiglione del Lago (contumace)

ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 25.5.2016, leggendone la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 25 febbraio 2015 la ricorrente **[REDACTED]** chiamava in giudizio il Comune di Castiglione del Lago e l'INPS, rassegnando le seguenti conclusioni: "... dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della legge n° 448/1998 e art. 74 d. lgs. n° 151/2001, e per l'effetti ordinare all'I.N.P.S. in persona del legale rapp.te pro tempore, di erogare l'assegno nella misura di legge oltre interessi. Con vittoria di spese del procedimento e con distrazione a favore del procuratore antistatario."

La ricorrente, cittadina marocchina e madre del minore **[REDACTED]** (nato nel 2014), ha presentato al Comune di Castiglione Del Lago, nei termini previsti, la domanda ai sensi dell'art. 66 della Legge n° 448/1998 per l'ottenimento dell'assegno di maternità.

Il Comune ha tuttavia negato l'erogazione della provvidenza in quanto la predetta non era in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero della ex carta di soggiorno.

La ricorrente, essendo cittadina marocchina, ritiene illegittimo il provvedimento del Comune perché emanato in contrasto con gli accordi stipulati in sede comunitaria tra la C.E. ed i paesi del Mediterraneo in materia di "sicurezza sociale", dovendosi includere in tale ambito anche le questioni di "previdenza sociale", ove pongano in essere atti di discriminazione.

Quanto precede anche in ragione del fatto che la C.E. avrebbe stabilito in linea di principio che per "previdenza sociale" debbono intendersi anche le prestazioni speciali a carattere non contributivo, ivi compresa ogni prestazione erogabile in dipendenza delle condizioni di rischio tipico di cui all'art. 4 del Regolamento CEE n° 1408/1971.

La ricorrente riteneva dunque applicabile alla disciplina dell'assegno di maternità l'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo del 26.2.1996, come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n° 17966 del 2011, che Afferma la necessaria applicazione della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista dagli accordi euromediterranei.

Propone inoltre una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 306/08 e 11/08 rese in materia di prestazioni previdenziali.

Si costituiva in giudizio l'INPS richiamando preliminarmente il requisito minimo, indicato dalla legge per i cittadini extracomunitari, del possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero della ex carta di soggiorno, espressamente previsto dall'art. 74, comma 1, del D. Lgs. 151/2001: "*1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a*".

Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Comune di Castiglione del Lago, destinatario della domanda e la improponibilità ed improcedibilità della domanda per mancanza della preventiva proposizione della domanda amministrativa nei confronti di INPS e della preventiva proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e 148 disp. att. c.p.c. che inibisce la proposizione del ricorso in sede giudiziaria.

Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso.

Il Comune resistente rimaneva contumace.

Motivi in fatto e diritto della decisione.

Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.

La ricorrente lamenta la mancata attribuzione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 D.lgs n. 151\2000, negato dall'amministrazione Comunale per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo, ritenendo tale provvedimento di carattere discriminatorio.

Il resistente INPS eccepisce invece il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo passivamente legittimato il solo Comune di Castiglione del Lago che ha emesso il provvedimento di diniego.

Eccepisce inoltre la improponibilità ed improcedibilità della domanda per mancanza della preventiva proposizione della domanda amministrativa nei confronti di INPS e della preventiva proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e 148 disp. att. c.p.c..

Nel merito si richiama al dettato normativo che esplicitamente richiede, oltre ai requisiti reddituali, il possesso del permesso di lungo soggiorno.

Il Comune, regolarmente chiamato in giudizio non si è costituito rimanendo contumace.

Ancor prima di affrontare il merito della vicenda va detto che le eccezioni preliminari svolte dall'INPS non sono fondate.

Infatti la ricorrente chiede l'accertamento di una condotta discriminatoria e non la rimozione o la disapplicazione di un atto viziato in qualche sua parte, in relazione al quale il conseguente diritto a percepire l'assegno di maternità e l'eventuale imposizione agli enti interessati di erogare l'assegno non sono che l'effetto dell'accertamento stesso conseguente alla qualificazione della condotta eventualmente ritenuta discriminatoria.

Peraltro l'atto in sé, emanato dal Comune, è conforme alla previsione di legge e non presenta, in sé considerato, profili estrinseci di annullabilità o di nullità.

Pertanto la lamentata improponibilità ed improcedibilità della domanda, riferita mancata preventiva proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e 148 disp. att. c.p.c., non può trovare accoglimento visto che la materia del contendere non è, come si è detto, rivolta direttamente alla declaratoria di legittimità amministrativa del provvedimento di diniego.

Allo stesso modo non può essere accolta l'eccezione riferita alla carenza di legittimazione passiva dell'INPS in quanto il soggetto che materialmente eroga la

provvidenza è proprio l'INPS, giusta la previsione dell'art. 74, comma 8, del D. Lgs. 151/2001: "8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni"
essendo invece riservata la titolarità concessiva agli stessi comuni, anch'essi pertanto passivamente legittimati nella presente tipologia di ricorsi.

Venendo dunque all'esame delle questioni di rito e di merito che attengono alla vicenda e dunque alla lamentata condotta discriminatoria, va detto che le norme che vengono preliminarmente in rilievo a tale proposito sono principalmente l'art. l'art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998 n° 286, (T.U. sull'immigrazione) e l'art. 28 d.lgs n. 150/2011 ed in particolare l'art. 44 citato prevede: "1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione...."

La normativa in esame consente dunque al Giudice di adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti del provvedimento censurato.

Quanto alla competenza va affermata inoltre la competenza di questo giudicante in funzione di Giudice del Lavoro, attinendo, in senso lato, la controversia alla materia della previdenza e assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 c.p.c..

Venendo al merito della vicenda, deve ricordarsi che il motivo del diniego all'erogazione della provvidenza richiesta dalla ricorrente risiede esclusivamente nella mancanza del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari lungosoggiornanti, richiesto dalla legge.

I profili discriminatori evidenziati dalla ricorrente sono riferiti alla vigenza in tale materia degli accordi Euromediterranei, stipulati dalla Comunità Europea con taluni paesi della fascia mediterranea ed in particolare dell'accordo con il Marocco, Paese di origine della ricorrente.

In base a tale accordo, sottoscritto il 26.02.1996, entrato in vigore il 1.03.2000 e pubblicato nella G.U.C.E. -L70-43° anno-18 marzo 2000, ai lavoratori di cittadinanza marocchina ed ai loro familiari conviventi - la ricorrente gode di un permesso di soggiorno per motivi familiari di due anni essendo il coniuge ed il figlio minore soggiornanti di lungo periodo e dunque titolari questi ultimi del permesso di soggiorno CE - è riservato, in materia di previdenza sociale, un regime di non discriminazione rispetto ai cittadini degli stati membri della Comunità.

Inoltre, *expressis verbis*, l'accordo stabilisce che la locuzione "previdenza sociale" deve intendersi riferita alle prestazioni dovute, oltre che in caso di malattia, anche alla maternità: "Articolo 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari..... omissis2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità omissis.... Articolo 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite."

Sotto tale primo profilo non si può dunque non ritenere che la disciplina introdotta dall'art. 74 del D. lgs. n° 151/2001, che limita la concessione dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso per lungo-soggiornanti, si ponga come discriminatoria, quantomeno in relazione alle disposizioni appena richiamate, in quanto distingue tra i familiari conviventi dei lavoratori extracomunitari di nazionalità Marocchina, tra coloro che sono in possesso o meno del permesso per lungosoggiornanti e ciò in aperto contrasto con l'accordo di non discriminazione che precede, atteso che: "...i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati."

E non vi è dubbio che si verta, nel caso di specie, nella materia individuata dall'accordo medesimo della "previdenza sociale" che: "... copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità".


In riferimento agli stessi accordi la Corte Cassazione ha, seppure in riferimento al tema della sicurezza sociale, confermato del resto l'immediata vigenza degli stessi nel nostro ordinamento: "Il lavoratore marocchino ha diritto alla pensione di inabilità,

se ne matura i requisiti lavorando in Italia, a nulla rilevando che nel periodo utile fosse in possesso del mero permesso di soggiorno. Il Marocco, infatti, ha stipulato con l'Unione europea un accordo che consente ai lavoratori marocchini che prestano servizio nei Paesi aderenti all'UE, di fruire degli stessi diritti sociali dei lavoratori comunitari. Pertanto, qualora la norma di diritto interno precluda la possibilità di giovare dello stesso trattamento previsto per i lavoratori comunitari, il giudice interno è tenuto a disapplicarla in favore della norma pattizia di diritto internazionale recante il trattamento di maggior favore." ed inoltre: "La norma che subordina il diritto di un cittadino marocchino alla pensione di inabilità al possesso della carta di soggiorno, senza che assuma rilievo la circostanza che nel periodo utile egli detenesse un valido permesso di soggiorno in Italia, deve essere disapplicata per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto, ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco del 27 aprile 1976, i lavoratori cittadini marocchini godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati." Cass. civ. Sez. lavoro, 01-09-2011, n. 17966.

Il profilo discriminatorio evidenziato deve ritenersi infine assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso ed in particolare alle proposte interpretazione, costituzionalmente orientata, della normativa ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 306/08 e 11/08, che, invero, attiene alla specifica materia delle prestazioni previdenziali.

Da quanto precede consegue dunque:

- che il mancato riconoscimento in favore della ricorrente della provvidenza di cui all'articolo 74 d.lgs n. 151/01 è discriminatorio ex art 44 TU immigrazione;
- la norma nazionale di cui all'articolo 74 d.lgs n. 151/01, confliggendo con il divieto di discriminazione deve quindi essere disapplicata;
- la ricorrente ha di conseguenza diritto a percepire l'assegno di maternità richiesto, oltre al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- che le spese del presente giudizio vanno quantomeno parzialmente compensate in ragione della metà nei confronti del soccombente Comune di Castiglione del Lago che ha materialmente emesso il provvedimento di diniego, trattandosi di una condotta amministrativa il cui carattere discriminatorio è stato posto in essere in osservanza a disposizioni di una legge vigente, mentre vanno integralmente



compensate nei confronti dell'INPS che non avrebbe potuto erogare la prestazione richiesta in presenza del provvedimento di rigetto del Comune.

P.Q.M.

Dichiara il carattere discriminatorio del diniego opposto alla domanda di ottenimento dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs n.151/2001 e per l'effetto condanna l'INPS a versare alla ricorrente la somma corrispondente prevista per legge *ratione temporis* oltre agli interessi legali maturati dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo;

compensa le spese di lite in ragione di 1/2 nei confronti del Comune di Castiglione del Lago e lo condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, che così liquida in misura pari a €. 1.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta Randellini, dichiaratosi antistatario;

compensa integralmente le spese nei confronti dell'INPS.

Perugia, il 25.5.2016

IL GIUDICE On. Trib.

Dr. Carlo Gambucci

